



Prefettura di Cosenza

Ufficio territoriale del Governo

VISTA l'istanza, prot. n. 38456 del 23/3/2026, con cui la RCS Sport S.p.A., con sede legale a Milano in Via Rizzoli n. 8, ha richiesto la sospensione temporanea della circolazione di veicoli, persone ed animali, ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), per lo svolgimento della competizione ciclistica denominata "109° Giro d'Italia - Corsa ciclistica internazionale a tappe per professionisti", sulle strade interessate dalla manifestazione per i giorni 12 e 13 maggio 2026 - 4° e 5° Tappa Catanzaro/Cosenza - Praia a Mare/Potenza;

VISTE le tabelle di marcia e le planimetrie dei percorsi della suddetta gara, che interessano tratti di strada ricadenti nel territorio dei Comuni di: Amantea, Belmonte Calabro, Longobardi, Fiumefreddo Bruzio, Falconara Albanese, San Lucido, San Fili, San Vincenzo La Costa, Montalto Uffugo, Rende, Rose, Castiglione Cosentino, San Pietro in Guarano, Zumpano, Cosenza, Praia a Mare e Tortora;

CONSIDERATO che la RCS Sport S.p.A., con nota prot. n. 45151 del 7/4/2026, ha comunicato che per il giorno 12/5/2026 è programmata una manifestazione ciclistica collaterale e non competitiva a tappe, con biciclette a pedalata assistita, denominata "Giro E", che si inserirà anche sul percorso autorizzato del "109° Giro d'Italia" - 1° Tappa Amantea/Cosenza, come da cronotabella allegata;

CONSIDERATO che è prevista l'iniziativa collaterale "La Carovana del Giro d'Italia" - 4° e 5° Tappa Catanzaro/Cosenza - Praia a Mare/Potenza, che anticipa di circa un'ora e trenta minuti i corridori per intrattenere il pubblico presente, rappresentando che il passaggio della carovana pubblicitaria avverrà all'interno del dispositivo di sospensione del traffico già predisposto per la corsa dei professionisti;

VISTI i pareri espressi dalla Questura di Cosenza, dalla Sezione Polizia Stradale di Cosenza e dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Cosenza;

VISTA la nota, prot. n. 57686 del 5/5/2026, con cui la Provincia di Cosenza ha espresso il proprio Nulla Osta allo svolgimento della gara in oggetto;

VISTA la nota, prot. n. 49525 del 16/4/2026, con cui l'ANAS - Compartimento della Viabilità per la Calabria ha espresso il parere, quale Nulla Osta di competenza previo accertamento preventivo da parte dell'Associazione Sportiva organizzatrice, delle condizioni del percorso, con verifica della rispondenza alle esigenze della gara ciclistica e con apposizione di eventuale segnaletica per l'individuazione di qualsiasi possibile ostacolo che possa potenzialmente nuocere ai partecipanti alla manifestazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Comuni interessati, acquisiti anche dalla Regione Calabria ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla gara ciclistica;

VISTO il Nulla Osta, prot. n. 57965 del 5/5/2026, della Regione Calabria, Dipartimento Agricoltura, Aree Interne e Politiche di connessione territoriale, per il tratto regionale di competenza, per lo svolgimento della competizione ciclistica denominata "109° Giro d'Italia - Corsa ciclistica internazionale a tappe per professionisti", sulle strade interessate dalla manifestazione per i giorni 12 e 13 maggio 2026 - 4° e 5° Tappa Catanzaro/Cosenza - Praia a Mare/Potenza;

RITENUTO che sussistano motivi di sicurezza pubblica, tutela dell'incolumità pubblica e della circolazione stradale tali da determinare la sospensione temporanea del traffico sulle strade interessate dalla competizione ciclistica;



Prefettura di Cosenza

Ufficio territoriale del Governo

VISTI gli artt. 6 e 9 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 (Codice della Strada), come modificato con L. 25/11/2024, n. 177;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi del comma 7 bis dell'art. 9 del Codice Strada, come modificato dalla Legge 9/4/2025, n. 58, la sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito veicolare lungo il percorso di gara;

ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione stradale, in entrambi i sensi di marcia, **per il giorno 12 maggio 2026**, per tutto il percorso della competizione "109° Giro d'Italia" - 4° Tappa Catanzaro/Cosenza, riprodotto nelle allegate tabelle di marcia e nell'allegata planimetria, che, a tutti gli effetti, costituiscono parte integrante del presente provvedimento, **a partire dalle tre ore e trenta minuti prima del passaggio della corsa, considerando la media più veloce riportata sulla cronotabella; la chiusura al traffico avrà termine trenta minuti dopo il passaggio del veicolo recante il cartello mobile "fine gara ciclistica" con riferimento al "109° Giro d'Italia" - 4° Tappa Catanzaro/Cosenza.**

In ciascun punto del percorso dovrà essere disposto il divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati della carreggiata.

La sospensione della circolazione, secondo l'orario sopra citato, comprende, altresì, per motivi di sicurezza, il percorso previsto nell'allegata cronotabella, relativo allo svolgimento della manifestazione ciclistica collaterale e non competitiva a tappe, con biciclette a pedalata assistita, denominata "Giro E".

DISPONE

durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione, è prescritto il rispetto delle seguenti condizioni:

- **è vietato a tutti i veicoli non al seguito della gara di transitare, in entrambi i sensi di marcia, nel percorso interessato dal passaggio dei concorrenti;**
- è obbligatorio per tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano, ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti, di **arrestarsi**, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è obbligatorio **per i conducenti dei veicoli ed i pedoni non attraversare la strada interessata dalla gara ciclistica;**
- è assicurato, **nel caso si rendesse necessario, il passaggio di mezzi di soccorso e di protezione civile** nel tratto interessato dalla competizione sportiva;
- è doverosa l'adozione, da parte di tutti gli organismi coinvolti nella gestione della competizione sportiva, ciascuno per la propria competenza, di tutte le **cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti;**



Prefettura di Cosenza

Ufficio territoriale del Governo

- il gruppo dei ciclisti dovrà essere **scortato dagli organi che espletano servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada** ed opportunamente **segnalato a cura dell'organizzatore munito di idonei segnali di riconoscimento**;
- **l'organizzatore** predisporrà una **evidente e specifica segnaletica** in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa, in modo che **tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione**;
- l'organizzatore dovrà **rispettare tutte le prescrizioni imposte nel provvedimento di autorizzazione della Regione Calabria allo svolgimento della gara ciclistica e nei Nulla Osta adottati dagli Enti proprietari della strada**;
- **gli organi di Polizia** preposti alla tutela della sicurezza delle strade percorse o attraversate, **cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati alla manifestazione**;
- **i Sindaci dei Comuni** interessati adotteranno i provvedimenti di competenza, avendo cura altresì, con l'ausilio degli organi di vigilanza e dell'organizzatore, di garantire la **massima pubblicità del presente provvedimento con ogni opportuno mezzo di informazione**.

I divieti e gli obblighi sopraindicati **non si applicano alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Municipale, ai Vigili del Fuoco ed ai veicoli adibiti al Pronto Soccorso, nonché agli altri ulteriori organi di Polizia preposti alla vigilanza.**

Gli organi che espletano servizi di polizia stradale sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento, garantendo il regolare espletamento della gara ciclistica in condizioni di sicurezza, di provvedere alla divulgazione del contenuto della presente, e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'art. 6 co. 12 del Codice della strada in caso di inottemperanza al presente provvedimento di sospensione della circolazione.

Il Viceprefetto Vicario Coordinatore
Correale